Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 787

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SANTILLO, PERGREFFI, PATUANELLI, COLTORTI, DI GIROLAMO, DE FALCO, DESSÌ, LUPO e RICCIARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2018

Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge detta disposizioni per la sostituzione o la conversione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica nei tre aeroporti di particolare rilevanza strategica che rivestono il ruolo di *gate* intercontinentali: Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia.

Definito l'ambito di applicazione all'articolo 1, il successivo articolo 2, in coerenza con la finalità di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e migliorare il livello di sostenibilità ambientale degli aeroporti in questione, prescrive a tutti i soggetti operanti nelle aree lato volo dell'aeroporto (il cosiddetto *air side*), inclusi gli enti di Stato, di procedere alla sostituzione o alla conversione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica, ponendo in capo alle società di gestione aeroportuale la realizzazione dei necessari impianti di ricarica specializzati.

L'articolo 3 vale a rendere operativa la prescrizione dell'articolo 1, prevedendo che sia l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, a predisporre un programma di sostituzione e conversione degli automezzi e attrezzature e di realizzazione dei relativi impianti di ricarica. A tal fine, la norma impone di tener conto: della classificazione degli aeroporti coinvolti, del traffico passeggeri medio registrato nel triennio 2015/2017 su ciascuno scalo, della quantità, tipologia, vetustà, possibilità di sostituzione o conversione degli automezzi e attrezzature già in uso presso ciascuno scalo.

Lo stesso programma, infine, determina i criteri, i requisiti e le modalità per l'attribuzione dell'incentivo previsto dal successivo articolo 4 e, in funzione delle risorse disponibili, attribuisce priorità alla sostituzione oppure alla conversione degli automezzi.

L'articolo 4 stabilisce, ai fini della tutela della concorrenza tra operatori di *handling*, che l'ENAC adotti opportuni provvedimenti per garantire, in caso di avvicendamento dei soggetti autorizzati a fornire i servizi, la reversibilità degli automezzi e delle attrezzature incentivati prima del completo ammortamento degli stessi.

Infine, l'articolo 5 prevede che l'ENAC vigilerà sulla realizzazione del programma di sostituzione di cui all'articolo 3 e adotterà le iniziative necessarie per agevolarne l'attuazione, riferendo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 marzo di ogni anno in merito ai risultati della realizzazione del programma di sostituzione e sull'attività di vigilanza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica agli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201.

Art. 2.

(Sostituzione o conversione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica)

1. Al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e migliorare il livello di sostenibilità ambientale degli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, tutti i soggetti operanti nelle aree lato volo dell'aeroporto, inclusi gli enti di Stato, sostituiscono o convertono automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica.

2. Le società di gestione aeroportuale realizzano i necessari impianti di ricarica o rifornimento per l'alimentazione degli automezzi e attrezzature di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

(Programma di sostituzione e conversione)

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centottanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, predispone un programma di sostituzione e conversione degli automezzi e attrezzature di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei relativi impianti di ricarica o rifornimento, tenuto conto della classificazione degli aeroporti di cui all'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, e in proporzione al traffico passeggeri medio registrato nel triennio 2015/2017 su ciascuno scalo.

2. Il programma, che è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto della quantità, tipologia, vetustà, possibilità di sostituzione o conversione degli automezzi e attrezzature già in uso presso ciascuno scalo.

Art. 4.

(Vincolo di reversibilità)

1. Per gli automezzi o per le attrezzature adibiti allo svolgimento dei servizi di assistenza a terra di cui al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, l'ENAC adotta opportuni provvedimenti per garantirne la reversibilità in caso di avvicendamento, prima del completo ammortamento degli automezzi o delle attrezzature incentivate, dei soggetti autorizzati a fornire i servizi.

Art. 5.

(Vigilanza)

1. L'ENAC vigila sulla realizzazione del programma di sostituzione e conversione previsto dall'articolo 3 e adotta le iniziative necessarie per agevolarne l'attuazione.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per attuare il programma di sostituzione e conversione.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'ENAC riferisce al Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti in merito ai risultati della realizzazione del programma di sostituzione e conversione e sull'attività di vigilanza.

€ 1,00